

SEMPLIFICAZIONI AL CONTRARIO

Intrastat, dietrofront sulla scadenza: si torna al 25 del mese

Rincorrendo le semplificazioni e i termini di presentazione dei modelli Intrastat mensili i contribuenti per i mesi di giugno e luglio 2022 devono fare i conti con le modifiche introdotte e poi cambiate dal Dl 73/2022, nonché sugli effetti delle proroghe fissate al 22 di agosto per gli adempimenti fiscali che scadono nello stesso mese di agosto. In particolare, il difficile intreccio delle date è, come detto, causato dai ripensamenti del legislatore e dalla coincidenza delle date del calendario di quest'anno.

La prima novità da segnalare è che in sede di conversione del Dl 73/2022 il legislatore all'articolo 3, comma 2 lettera b) ha stabilito (per la prima volta per legge) che i modelli Intrastat ovvero gli elenchi riepilogativi mensili e trimestrali delle operazioni intra Ue in base all'articolo 50-bis del Dl 331/93 devono essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Questa previsione, di fatto conferma la data che precedentemente era già fissata per lo specifico adempimento dall'articolo 3, comma 1 del Dm 22 febbraio 2010. In effetti, guardando ora a bocce ferme la situazione (vale a dire dopo la conversione del Dl 73/2022), le scadenze del termine di presentazione del modello Intrastat non sono assolutamente cambiate rispetto al passato, ma invece di essere disciplinate con un decreto ministeriale vengono ora previste per legge. Quindi un termine delegificato ritorna ad essere disciplinato con un provvedimento normativo di primo livello.

In pratica se guardiamo, a titolo esemplificativo, l'adempimento relativo al mese di luglio 2022 è chiaro che gli operatori dovranno presentare il modello entro il 25 agosto.

Quindi tutto risolto con nessuna semplificazione, ma con un aggravio procedurale?

Purtroppo non è tutto così semplice. Infatti, se per il futuro gli scadenziari si sono allineati, qualche problema lo abbiamo per l'adempimento mensile relativo al mese di giugno 2022 e quello trimestrale relativo al secondo trimestre 2022.

Per queste scadenze operava la modifica introdotta dall'originaria formulazione del 21 giugno del Dl 73/2022 che prevedeva che i modelli Intrastat dovevano essere presentati (in luogo del 25 del mese successivo a quello di riferimento) entro il mese successivo a quello di riferimento. In pratica, in vigenza del decreto legge le scadenze di

maggio e giugno 2022, invece di scadere rispettivamente il 25 giugno e il 25 luglio sono scadute il 30 giugno e il 31 luglio 2022.

Questo effetto, però, determinato dalla vigenza provvisoria del Dl 73/2022, se per la scadenza di maggio non ha creato problemi lo crea per la scadenza di giugno. Infatti, il termine di presentazione degli intrastat del mese di giugno e del secondo trimestre del 2022, vale a dire il 31 luglio 2022, è caduto di domenica e quindi - in base all'articolo 7, comma 1 lettera h) del Dl 70/2011 - è effettivamente slittato al 1° agosto 2022.

Questo slittamento del termine ha posto in essere un ulteriore effetto. Infatti, in base all'articolo 37, comma 11 bis del Dl 223/2006 tutti gli adempimenti fiscali che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese (che per giunta quest'anno slitta al 22 di agosto).

Pertanto, dall'intreccio delle norme sopra richiamate a parere di chi scrive il termine per la presentazione dei modelli Intrastat mensili di giugno 2022 e del secondo trimestre 2022 non sono scaduti il 1° agosto, ma scadranno il 22 agosto (opinione, stranamente, non condivisa ad oggi dallo scadenziario fiscale dell'agenzia delle Entrate)

— **Benedetto Santacroce**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN SINTESI

L'intervento in conversione

- La conversione del Dl 73/2022 ha stabilito che i modelli Intrastat ovvero gli elenchi riepilogativi mensili e trimestrali delle operazioni intra Ue in base all'articolo 50-bis del Dl 331/93 devono essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento
- L'intervento conferma la data che precedentemente era già fissata per l'adempimento dall'articolo 3, comma 1, del Dm 22 febbraio 2010

